

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 25 settembre 2024

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

SERVIZIO DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA,
LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 settembre 2024, n. 10081.

PR FESR 2021-2027. Obiettivo Specifico 1.3 - Azione 1.3.3: Approvazione degli Avvisi Fondo di riassicurazione e Fondo garanzie dirette 2024 di cui alla D.G.R. n. 754/2024 e pubblicazione su BUR.

PARTE PRIMA

Sezione II**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

SERVIZIO DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE,
AGENDA DIGITALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 settembre 2024, n. **10081**.

PR FESR 2021-2027. Obiettivo Specifico 1.3 - Azione 1.3.3: Approvazione degli Avvisi Fondo di riassicurazione e Fondo garanzie dirette 2024 di cui alla D.G.R. n. 754/2024 e pubblicazione su BUR.

N. 10081. Determinazione dirigenziale del 23 settembre 2024 con la quale si approvano gli avvisi in oggetto e se ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*.

Perugia, lì 23 settembre 2024

Il direttore
MICHELE MICHELINI

Allegati:

— Avviso pubblico Fondo di riassicurazione	Pag. 3
— Avviso pubblico Fondo “Garanzie 2024”	” 21

Avviso pubblico Fondo di riassicurazione

Invito ai Confidi a presentare la propria manifestazione d'interesse per l'accesso al Fondo di Riassicurazione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n.754 del 1° agosto 2024, avente una dotazione finanziaria massima pari a € 2.500.000,00, secondo le modalità operative disciplinate dal Regolamento allegato al presente Avviso.

Destinatari degli interventi di riassicurazione sono i Confidi che rilasciano garanzie su rischio di insolvenza di primo grado a favore delle imprese operanti sul territorio regionale, regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle Imprese.

I Confidi interessati all'accesso al Fondo di Riassicurazione, se in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento, possono richiedere il convenzionamento con Gepafin S.p.A. tramite l'invio di una manifestazione di interesse, redatta secondo il modulo disponibile sul sito www.gepafin.it.

I Confidi che verranno accreditati all'accesso al Fondo di Riassicurazione potranno presentare, tramite lo sportello online <https://bandi.gepafin.it/>, richiesta di riassicurazione sugli interventi aventi le caratteristiche indicate nella Scheda Tecnica di seguito riportata. Le richieste di riassicurazione potranno essere presentate, previa stipula della convenzione con Gepafin S.p.A., a partire dalle ore 10:00 del 24 ottobre 2024 fino al totale impegno delle risorse disponibili e comunque con una tempistica che consenta l'impegno del Fondo di riassicurazione non oltre il 31 dicembre 2029.

Scheda tecnica – Riassicurazione su garanzia Confidi

Modalità tecniche di intervento

- importo minimo del finanziamento garantito: euro 20.000;
- importo massimo del finanziamento garantito: euro 1.500.000;
- durata minima della linea di credito garantita e della riassicurazione: 12 mesi;
- durata massima della linea di credito garantita e della riassicurazione: 120 mesi;
- garanzia confidi assistita da riassicurazione del Fondo: massimo 50% del finanziamento;
- riassicurazione: fino all'80% della garanzia del Confidi;
- commissioni applicate per la concessione dell'intervento di riassicurazione: nessuna;
- regime di aiuto: intervento concesso in regime di aiuto ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 "De Minimis";

Nessun tipo di aiuto potrà essere concesso ai Confidi che rilasciano le garanzie di primo grado e il beneficio degli interventi dovrà essere interamente trasferito alle imprese garantite. Pertanto alle garanzie di primo grado concesse dai Confidi e riassicurate al Fondo di riassicurazione, dovrà essere applicata una riduzione di costo, rispetto alle condizioni praticate in mancanza di riassicurazione, almeno pari all'aiuto concesso alle imprese garantite. L'aiuto sarà calcolato secondo le indicazioni delle Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010. (E' LA METODOLOGIA APPLICATA DAL FONDO DI GARANZIA PMI L. 662/96).

Sono ammissibili alla riassicurazione le garanzie rilasciate su:

- a) finanziamenti per programmi d'investimento da realizzare o in corso di realizzazione alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo di riassicurazione presentata dall'impresa beneficiaria;
- b) finanziamenti condizionati ad aumento di capitale sociale di importo almeno equivalente.
- c) finanziamenti per consolidamento di passività bancarie e rinegoziazione di prestiti bancari o leasing esistenti, con incremento della liquidità disponibile per l'impresa;
- d) finanziamenti per fabbisogni di capitale circolante.

Nel caso delle finalità di cui ai punti b), c) e d) la concessione degli interventi è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di un piano di sviluppo aziendale riferibile ad una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Umbria.

Nel caso della finalità di cui al punto b) dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- erogazione del finanziamento previa delibera e relativa sottoscrizione dei soci di un aumento di capitale sociale di importo almeno pari a quello del finanziamento;
- versamenti dei soci antecedenti o concomitanti con le scadenze delle rate previste dal finanziamento; l'importo complessivo dei versamenti dovrà essere almeno pari alla quota capitale delle rate;
- obbligo dell'impresa a non deliberare la distribuzione di utili qualora i versamenti previsti per l'aumento di capitale sociale non siano stati regolarmente effettuati;
- obbligo dell'impresa a non effettuare alcun rimborso di capitale sino alla integrale estinzione del finanziamento.

E' possibile che in sostituzione dell'aumento di capitale sociale vengano utilizzate altre forme di aumento dei mezzi propri, quale il finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale sociale, fermo restando il rispetto dei principi contenuti nelle condizioni sopra indicate.

Nel caso della finalità di cui al punto c) la garanzia verrà concessa a condizione che la Banca finanziatrice conceda all'impresa beneficiaria nuovi affidamenti per un importo complessivo superiore a quello della riassicurazione.

Sono ammissibili alla riassicurazione le garanzie rilasciate dai Confidi a favore delle imprese che, alla data di presentazione della Domanda di concessione della riassicurazione, risultano in possesso dei seguenti requisiti:

1. sono regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle Imprese;
2. possiedono un codice ISTAT di attività prevalente non riferibile alle attività comprese nell'elenco di cui all'Appendice 2 "Settori esclusi" del Regolamento allegato al presente Avviso;
3. hanno sede operativa in Umbria;
4. sono operative e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
5. sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori verificabile attraverso il DURC;
6. non sono oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
7. non presentano le caratteristiche di imprese in difficoltà ai sensi del Reg. (UE) 2014/651 così come modificato dal Reg. (UE) 2023/1315;
8. non presentano esposizioni classificate come "sofferenze", ai sensi della disciplina bancaria, nelle segnalazioni di Centrale dei Rischi riferite agli ultimi 36 mesi disponibili alla data di presentazione della Domanda di concessione della riassicurazione;
9. non presentano presso l'Istituto Finanziatore e presso il Confidi richiedente la riassicurazione posizioni classificate come inadempienza probabile o scaduto deteriorato;
10. non sono classificabili nella Fascia 5 del modello di rating del Fondo di Garanzia PMI L.662/96;
11. non hanno insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari concessi con risorse della Regione Umbria o di società controllate dalla Regione Umbria;
12. non sono controllanti di imprese o controllate da imprese che hanno insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari concessi con risorse della Regione Umbria o di società controllate dalla Regione Umbria;
13. non sono controllate da persone fisiche o gruppi di persone fisiche che controllano o che controllavano, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda, imprese:
 - sottoposte a procedura concorsuale liquidatoria
 - oppure
 - che hanno insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari concessi con risorse della Regione Umbria o di società controllate dalla Regione Umbria;
14. sono in regola con i pagamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (morosità nei confronti della P.A.);
15. sono in possesso dei requisiti generali di ammissibilità indicati nell'Appendice 1 del Regolamento allegato al presente Avviso.

REGOLAMENTO OPERATIVO DEL FONDO DI RIASSICURAZIONE

DGR UMBRIA N.754 DEL 1° AGOSTO 2024

Art. 1 – Premessa

Il presente Regolamento operativo determina le modalità di accesso agli interventi del Fondo di Riassicurazione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 754 del 1° agosto 2024.

Art. 2 – Dotazione finanziaria

La dotazione iniziale del Fondo di Riassicurazione è pari a un massimo di euro 2.500.000,00.

Al Fondo di riassicurazione è attribuito un moltiplicatore pari a 6 (**sei**) e la dotazione del Fondo stesso rappresenta il tetto massimo di copertura delle insolvenze a carico del Fondo. Ciascun Confidi otterrà una copertura massima dell'intera operatività sviluppata in funzione di ciascuna quota di Fondo dallo stesso impegnata.

Art. 3 – Requisiti e convenzionamento dei soggetti richiedenti

Sul BUR della Regione Umbria e sul sito www.gepafin.it verrà pubblicato l'Avviso ai Confidi a presentare la propria manifestazione di interesse per l'accesso al Fondo di riassicurazione. I Confidi interessati possono richiedere il convenzionamento per la presentazione delle richieste di ammissione delle proprie garanzie al Fondo di Riassicurazione.

Il modulo di richiesta di convenzionamento del Confidi, disponibile sul sito www.gepafin.it, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato a mezzo PEC all'indirizzo gepafinamministrazione@legalmai.it corredato da:

- a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 o 112 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e nell'apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155 del medesimo Decreto Legislativo;
- b) copia dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
- c) scheda informativa redatta su apposito modulo predisposto da Gepafin, scaricabile dal sito www.gepafin.it e dallo sportello online <https://bandi.gepafin.it/>, e dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante del Confidi in cui viene indicato:
 1. l'ammontare di garanzie a prima richiesta emesse, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, con la specifica delle garanzie emesse a favore delle imprese ubicate in Umbria;
 2. l'elenco delle banche con convenzioni in essere per il rilascio di garanzie a prima richiesta;

3. di operare sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle PMI consorziate o socie.

Gepafin verifica la completezza della documentazione trasmessa.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi a Gepafin entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

In caso di documentazione completa, Gepafin perfeziona il contratto di convenzionamento con il Confidi e rilascia al Soggetto richiedente le credenziali di accesso allo sportello online <https://bandi.gepafin.it/> per la presentazione delle richieste.

L'elenco dei Confidi convenzionati viene pubblicato e tempestivamente aggiornato sul sito www.gepafin.it. I Confidi convenzionati devono inoltre pubblicare all'interno del proprio sito internet la propria adesione al Fondo di riassicurazione e le modalità di accesso allo strumento.

Art. 4 – Imprese garantite dai Confidi

I Confidi possono chiedere la riassicurazione al Fondo per le garanzie concesse a favore di imprese che, alla data di presentazione della Domanda di concessione della riassicurazione, risultano in possesso dei seguenti requisiti:

1. risultano regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle Imprese;
2. possiedono un codice ISTAT di attività prevalente non riferibile alle attività comprese nell'elenco di cui all'Appendice 2 “Settori esclusi”;
3. hanno sede operativa in Umbria;
4. sono operative e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
5. sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori verificabile attraverso il DURC;
6. non sono oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
7. non presentano le caratteristiche di imprese in difficoltà ai sensi del Reg. (UE) 2014/651 così come modificato dal Reg. (UE) 2023/1315;
8. non presentano esposizioni classificate come “sofferenze”, ai sensi della disciplina bancaria, nelle segnalazioni di Centrale dei Rischi riferite agli ultimi 36 mesi disponibili alla data di presentazione della Domanda di concessione della riassicurazione;

9. non presentano presso l'Istituto Finanziatore e presso il Confidi richiedente la riassicurazione posizioni classificate come inadempienza probabile o scaduto deteriorato;
10. non sono classificabili nella Fascia 5 del modello di rating del Fondo di Garanzia PMI L.662/96;
11. non hanno insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari concessi con risorse della Regione Umbria o di società controllate dalla Regione Umbria;
12. non sono controllanti di imprese o controllate da imprese che hanno insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari concessi con risorse della Regione Umbria o di società controllate dalla Regione Umbria;
13. non sono controllate da persone fisiche o gruppi di persone fisiche che controllano o che controllavano, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda, imprese
 - sottoposte a procedura concorsuale liquidatoria oppure
 - che hanno insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari concessi con risorse della Regione Umbria o di società controllate dalla Regione Umbria.";
14. sono in regola con i pagamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (morosità nei confronti della P.A.);
15. sono in possesso dei requisiti generali di ammissibilità indicati nell'Appendice 1 al presente Regolamento.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 1) a 15) è attestato dalle imprese garantite mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta all'interno della Domanda di concessione della riassicurazione.

Il Confidi verifica puntualmente i requisiti previsti ai punti da 1 a 10 del presente articolo, acquisendo documentazione a comprova delle informazioni dichiarate dalle imprese garantite. Il Confidi certifica a Gepafin, nelle modalità descritte all'articolo 10, la sussistenza dei suddetti requisiti in capo alle imprese garantite, unitamente alla dichiarazione di non avere esposizioni in essere con le imprese garantite classificate come inadempienza probabile o scaduto deteriorato.

Art. 5 – Natura e misura della riassicurazione

La Riassicurazione può essere concessa fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dal Confidi, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non sia superiore al 50% dell'importo del finanziamento erogato.

La Riassicurazione potrà essere concessa anche su garanzie concesse dal Confidi su finanziamenti assistiti da altra fideiussione dello stesso Confidi o da interventi di garanzia del Fondo di Garanzia

PMI L. 662/96, purché la percentuale totale di garanzia, concessa dal Confidi e dal Fondo di Garanzia PMI L. 662/96 sullo stesso finanziamento, non sia superiore all'80%.

Le garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati saranno a prima richiesta e normate dalle convenzioni in essere che ciascun Confidi ha con le Banche.

Nessun tipo di aiuto potrà essere concesso ai Confidi che rilasciano le garanzie di primo grado e il beneficio degli interventi dovrà essere interamente trasferito alle imprese garantite.

Pertanto alle garanzie di primo grado concesse dai Confidi e riassicurate al Fondo di riassicurazione, dovrà essere applicata una riduzione di costo, rispetto alle condizioni praticate in mancanza di riassicurazione. L'aiuto sarà calcolato secondo le indicazioni delle Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010. Ai fini della verifica della riduzione di costo si terrà conto anche di quanto indicato nei fogli informativi tempo per tempo pubblicati dai Confidi.

Art. 6 – Finanziamenti ammissibili

Caratteristiche dei finanziamenti garantiti dai Confidi:

- importo minimo: euro 20.000;
- importo massimo: euro 1.500.000;
- durata minima del finanziamento garantito: mesi 12;
- durata massima del finanziamento garantito: mesi 120;

Sono ammissibili sia le linee di credito che prevedono il rimborso in un'unica soluzione sia quelle con un piano di rimborso (rateale).

I finanziamenti devono avere una scadenza stabilita e certa desumibile dalla delibera bancaria di concessione e/o dall'atto di stipula/perfezionamento. Pertanto sono escluse le operazioni cosiddette a "revoca" che non abbiano una scadenza stabilita e certa.

Sono ammissibili alla riassicurazione le garanzie rilasciate su:

- a) finanziamenti per programmi d'investimento da realizzare o in corso di realizzazione alla data di presentazione della Domanda di accesso al fondo di riassicurazione presentata dall'impresa beneficiaria;
- b) finanziamenti condizionati ad aumento di capitale sociale di importo almeno equivalente.

- c) finanziamenti per consolidamento di passività bancarie e rinegoziazione di prestiti bancari o leasing esistenti, con incremento della liquidità disponibile per l'impresa;
- d) finanziamenti per fabbisogni di capitale circolante.

Nel caso delle finalità di cui ai punti b), c) e d) la concessione degli interventi è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di un piano di sviluppo aziendale riferibile ad una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Umbria.

Nel caso della finalità di cui al punto b) dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- erogazione del finanziamento previa delibera e relativa sottoscrizione dei soci di un aumento di capitale sociale di importo almeno pari a quello del finanziamento;
- versamenti dei soci antecedenti o concomitanti con le scadenze delle rate previste dal finanziamento; l'importo complessivo dei versamenti dovrà essere almeno pari alla quota capitale delle rate;
- obbligo dell'impresa a non deliberare la distribuzione di utili qualora i versamenti previsti per l'aumento di capitale sociale non siano stati regolarmente effettuati;
- obbligo dell'impresa a non effettuare alcun rimborso di capitale sino alla integrale estinzione del finanziamento.

E' possibile che in sostituzione dell'aumento di capitale sociale vengano utilizzate altre forme di aumento dei mezzi propri, quale il finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale sociale, fermo restando il rispetto dei principi contenuti nelle condizioni sopra indicate.

Nel caso della finalità di cui al punto c) la garanzia verrà concessa a condizione che la Banca finanziatrice conceda all'impresa beneficiaria nuovi affidamenti per un importo complessivo superiore a quello della riassicurazione. I nuovi affidamenti dovranno essere effettivamente messi a disposizione dell'impresa beneficiaria e avere una durata complessiva non inferiore a 36 mesi, salvo rilevanti modifiche negative del merito creditizio dell'impresa.

Art. 7 – Richiesta di ammissione alla riassicurazione presentata dal Confidi

Il Confidi al fine di richiedere la riassicurazione, accede allo sportello online <https://bandi.gepafin.it/>, inserendo le credenziali ottenute mediante la procedura descritta all'articolo 3.

La richiesta di riassicurazione, resa nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, viene generata in automatico dal sistema mediante la compilazione delle maschere e l'inserimento dei dati relativi agli interventi di riassicurazione oggetto della richiesta.

La richiesta di riassicurazione generata dal sistema deve essere firmata digitalmente da parte del Confidi. La firma digitale dovrà essere apposta *off line* utilizzando dispositivi conformi alle Regole

tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione:<http://www.digitpa.gov.it/firme-eIettroniche-certificatori>).

Il termine per la presentazione delle richieste di riassicurazione è fissato entro il 10 di ogni mese con riferimento ai finanziamenti erogati dalle banche e garantiti nel trimestre precedente al mese di presentazione.

Le richieste di riassicurazione possono essere presentate dai Confidi, previa stipula della convenzione con Gepafin, a partire dalle ore 10:00 del 24 ottobre 2024 fino al totale impegno delle risorse disponibili per la concessione delle riassicurazioni e comunque con una tempistica che consenta l'impegno del Fondo di riassicurazione non oltre il 31 dicembre 2029.

Potranno essere oggetto di richiesta di riassicurazione le garanzie:

- che non abbiano caratteristiche specifiche tali da limitare l'ammissibilità agli interventi del Fondo di Riassicurazione;
- deliberate dal Confidi a partire dal 1° agosto 2024.

Successivamente alla sottoscrizione e invio della richiesta di riassicurazione e degli allegati obbligatori, tramite sportello online <https://bandi.gepafin.it/>, il Confidi riceverà sia una notifica all'interno dell'area riservata dello sportello online sia una notifica al proprio indirizzo PEC. La notifica conterrà la conferma della protocollazione, il numero di protocollo assegnato e la data e l'ora di effettivo inoltro della richiesta.

Art. 8 – Istruttoria delle richieste e concessione della riassicurazione

L'esame istruttorio di ammissibilità della riassicurazione prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta di riassicurazione. Le richieste sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della richiesta di riassicurazione secondo i termini e le modalità stabiliti nell'articolo 7 del presente Regolamento, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della richiesta;
- la completezza della richiesta;
- il rispetto delle condizioni previste;
- nel caso delle finalità di cui ai punti b), c) e d) del precedente Articolo 6, la valutazione delle ricadute del piano di sviluppo aziendale, presentato dall'impresa beneficiaria, sulla sede operativa ubicata nel territorio della Regione Umbria indicata nel modello di domanda.

Gepafin può richiedere ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. A pena di improcedibilità, la documentazione richiesta deve essere inviata dal Confidi, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta inviata da Gepafin.

Gepafin, subordinatamente all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo, entro il termine massimo di 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta ovvero dalla data di completamento della stessa, ne delibera l'accoglimento o il rigetto.

Art 9 – Comunicazione degli esiti istruttori

L'esito dell'istruttoria di ammissibilità verrà comunicato da Gepafin al Confidi tramite notifica via PEC.

Art. 10 – Cause di improcedibilità e di inefficacia della riassicurazione

Sono improcedibili e respinte d'ufficio da Gepafin le richieste di riassicurazione:

- non presentate mediante lo sportello online <https://bandi.gepafin.it/>;
- non sottoscritte digitalmente dal Legale Rappresentante del Confidi;
- mancanti della Domanda di concessione della riassicurazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;
- presentate per garanzie concesse su finanziamenti che non rispettano quanto previsto dal presente Regolamento;
- presentate per garanzie concesse a imprese:
 - o non aventi i requisiti indicati all'articolo 6 del presente Regolamento;
 - o per i quali sia pervenuta a Gepafin comunicazione di avvio delle procedure di recupero o richiesta di attivazione della riassicurazione, anche da parte di altro Confidi;
- per le quali le integrazioni documentali ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti non pervengano a Gepafin entro i termini previsti nel presente Regolamento.

La riassicurazione è da intendersi inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, qualitativamente/quantitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo di Riassicurazione, presentate dal Confidi o al Confidi dall'impresa garantita.

Ai sensi della Legge 4 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo all'inefficacia della riassicurazione, il Gestore comunica, mediante PEC, ai Confidi l'avvio del relativo procedimento e assegna un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine i Confidi possono, mediante PEC, presentare a Gepafin scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Gepafin esaminati gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive.

Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, Gepafin delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della riassicurazione ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso.

Art. 11 – Variazioni successive la concessione della riassicurazione

I Confidi devono comunicare, mediante PEC, a Gepafin eventuali variazioni della titolarità, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento delle imprese garantite di cui siano venuti a conoscenza. I Confidi, devono altresì comunicare eventuali variazioni intervenute sull'operazione garantita e riassicurata (a titolo esemplificativo estinzioni anticipate, rinuncia, ecc).

La mancata comunicazione delle suddette variazioni da parte del Confidi a Gepafin può comportare l'inefficacia della riassicurazione.

In presenza di variazioni dell'impresa garantita, intervenute in dipendenza di operazioni straordinarie - quali cessioni, fusioni, incorporazioni, ecc. - che comportino l'accollo del finanziamento garantito, il Confidi, ai fini del mantenimento della riassicurazione precedentemente acquisita, dovrà presentare a Gepafin specifica richiesta di conferma della riassicurazione, firmata dal proprio Legale Rappresentante, corredata da:

- a) copia dell'atto di cessione, trasformazione, incorporazione registrato;
- b) dichiarazione della Banca relativa all'intervenuto accollo del finanziamento da parte della "nuova impresa";
- c) copia della delibera del Confidi di concessione della garanzia in capo all'impresa accollante.

La richiesta dovrà altresì attestare che l'impresa accollante abbia i requisiti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

Art. 12 – Controlli e ispezioni

I Confidi si obbligano a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli e accertamenti, anche presso le sedi dei medesimi, da parte di Gepafin, degli organismi regionali, dei servizi della Commissione U.E o della Corte dei Conti Europea, ai quali la normativa applicabile riconosce tale competenza.

Gepafin effettuerà controlli sul contenuto delle dichiarazioni rese in autocertificazione su un campione di operazioni ammesse all'intervento del Fondo. Il campionamento casuale è svolto in

maniera da assicurare che sia sottoposta a verifica una percentuale almeno del 5% delle operazioni ammesse a valere sul Fondo di riassicurazione.

Nello specifico la verifica avviene mediante il controllo della veridicità delle autocertificazioni, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate ai sensi del DPR 445/2000.

Gepafin informa il Confidi del campione sottoposto a controllo richiedendo l'elenco della documentazione, dettagliata nel presente articolo.

La documentazione deve essere inviata dal Confidi a Gepafin, all'indirizzo PEC bandi.gepafin@legalmail.it, entro 2 mesi, dalla data di ricezione della comunicazione di inizio attività ispettiva, pena l'inefficacia della riassicurazione.

Il Confidi deve produrre la documentazione di seguito dettagliata comprovante la rispondenza sostanziale rispetto ai dati dichiarati nel modulo di richiesta di ammissione all'intervento del Fondo, fatta salva la facoltà di produrre documentazione equipollente e la facoltà di Gepafin di richiedere documentazione aggiuntiva laddove ritenuta necessaria al fine del completamento delle attività di controllo:

- a) documentazione (visura cerved; centrale dei rischi, ecc...), attestante che l'impresa garantita, alla data di Domanda di concessione della riassicurazione, era in possesso dei requisiti di cui ai punti da 1 a 10 dell'articolo 4;
- b) copia della delibera di concessione della garanzia del Confidi;
- c) copia del contratto e dell'eventuale piano di ammortamento del finanziamento garantito dal Confidi.

Art. 13 – Modalità e termini per l'attivazione della riassicurazione

In caso di inadempimento dell'impresa garantita, il Confidi, pena l'inefficacia della riassicurazione, deve richiedere l'intervento del Fondo di Riassicurazione entro 30 giorni dal pagamento della somma dovuta alla Banca e non oltre il termine di 12 mesi dalla data di scadenza della riassicurazione rilasciata dal Fondo.

La richiesta di intervento del Fondo di Riassicurazione è formalizzata con l'invio a Gepafin, all'indirizzo PEC bandi.gepafin@legalmail.it, del modulo appositamente dedicato, pubblicato sul sito www.gepafin.it, sottoscritto con firma digitale del Legale Rappresentante del Confidi, recante:

- indicazione degli estremi di identificazione del finanziamento ammesso alla riassicurazione (numero di identificazione della posizione comunicato da Gepafin; data di concessione della riassicurazione; nominativo dell'impresa garantita);

- descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali esperite dal Confidi per il recupero del credito, ovvero da esperire, pena decadenza, entro sei mesi dal pagamento della somma dovuta dal Confidi dalla Banca;
- indicazione della somma escussa dalla Banca e dell'ammontare dell'intervento del Fondo di Riassicurazione;
- indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare l'ammontare della somma riassicurata dovuta dal Fondo;

e con l'invio in allegato di:

- a) documentazione (visura cerved; centrale dei rischi, ecc...), attestante che l'impresa garantita, alla data di Domanda di concessione della riassicurazione, era in possesso dei requisiti di cui ai punti da 1 a 10 dell'articolo 4;
- b) copia della delibera di concessione dalla garanzia del Confidi;
- c) copia del contratto e dell'eventuale piano di ammortamento del finanziamento garantito dal Confidi.
- d) copia della comunicazione della Banca di revoca del finanziamento garantito;
- e) copia della contabile relativa al pagamento della somma dovuta dal Confidi alla Banca;
- f) documentazione comprovante l'avvio delle azioni giudiziali/stragiudiziali per il recupero del credito, ovvero, in caso di intervenuta definizione stragiudiziale della pendenza, copia di comunicazione della Banca in ordine ai termini transattivi proposti, riferiti all'intera esposizione debitoria derivata dal finanziamento garantito, e copia della relativa comunicazione di assenso alla transazione del Confidi;
- g) in caso di operazioni di accollo e, qualora non fossero già stati inviati, i relativi documenti di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

Gepafin può richiedere al Confidi chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni, tramite invio di apposita PEC. La documentazione deve essere inviata da parte del Confidi a Gepafin, all'indirizzo PEC bandi.gepafin@legalmail.it, entro 20 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, pena l'inefficacia della riassicurazione.

Gepafin comunica al Confidi l'esito della richiesta di intervento del Fondo di Riassicurazione entro 30 giorni dalla data di ricezione ovvero di perfezionamento della stessa. In presenza di esito positivo della richiesta, l'intervento del Fondo di Riassicurazione è autorizzato e contestualmente liquidato sul conto corrente indicato dal Confidi.

È fatto obbligo per i Confidi, direttamente ovvero tramite le Banche, di esperire, anche per conto e nell'interesse del Fondo, le azioni giudiziali ovvero stragiudiziali per il recupero del credito.

Qualora il Confidi, dopo l'escussione da parte della banca, definisca il suo credito, anche a saldo e stralcio, nei confronti dell'impresa garantita, potrà richiedere l'escussione del Fondo di riassicurazione per la sola quota parte di perdita effettivamente subita.

I Confidi entro il 31 marzo di ogni anno, relazionano, anche tramite le banche, a Gepafin in ordine all'andamento delle azioni giudiziali intraprese fino dalla chiusura delle relative procedure, i cui esiti devono essere tempestivamente comunicati e documentati a Gepafin.

Le somme che i Confidi dovessero recuperare a chiusura delle azioni giudiziali/stragiudiziali, ovvero tramite transazione, dedotte le spese giudiziali sostenute, con esclusione delle parcelle/onorari legali, sono ripartite quota parte (in proporzione alle perdite rispettivamente subite), con il Fondo di riassicurazione. Resta inteso che accordi transattivi definiti dal Confidi dovranno rispettare il principio della tutela delle risorse pubbliche impiegate per l'intervento di riassicurazione.

APPENDICI

Appendice n. 1 – Requisiti Generali di Ammissibilità

1. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non avere in corso procedure di scioglimento e liquidazione volontaria, di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, di liquidazione giudiziale e di ogni altra procedura concorsuale liquidatoria prevista dal Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza ex D. Lgs. 14/2019 e s.m.i., nonché da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per l'apertura di tali procedure a proprio carico;
2. non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
3. non essere soggetto e non avere amministratori soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4. non aver riportato e non avere amministratori che abbiano riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452 terdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Tale requisito sarà oggetto di apposita comunicazione all'autorità preposta e potrà essere attestato ai sensi dell'articolo 89 del medesimo decreto mediante dichiarazione autocertificata ai sensi del DPR 445/2000. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di

direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con quattro o meno soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L'esclusione si applica nel caso in cui la sentenza o il decreto riguardi una persona fisica che sia cessata da una delle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, o riguardino una persona fisica che abbia una delle suddette cariche nella persona giuridica che è socio di maggioranza in caso di società con quattro o meno soci.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

5. non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
6. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007];
7. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
8. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente;
9. non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
10. non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
11. non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
12. non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune, avendo restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto ("Clausola Deggendorf");
13. non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Umbria o di Gepafin, nel triennio successivo dalla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Soggetto beneficiario (clausola anti-pantouflage).

Appendice n. 2 –Settori esclusi

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, non possono essere concessi aiuti “de minimis”:

- a) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) ad imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- f) subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, se un'impresa operante in uno dei settori di cui alle sopra citate lettere a), b), c) o d) opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 o svolge anche attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023, tale Regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 non beneficino degli aiuti “de minimis” concessi a norma di detto Regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'Allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1379/2013;
- b) «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- c) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- d) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
- e) «prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n.1379/2013;

- f) «produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura»: l’intera serie di operazioni connesse alla pesca, all’allevamento o alla coltivazione di organismi acquatici, nonché le attività svolte in azienda o a bordo, necessarie per preparare un animale o una pianta alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o trasformatori;
- g) «trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura»: l’intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate dopo lo sbarco o durante la raccolta nel caso dell’acquacoltura, che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione.

Sono altresì escluse le imprese che svolgono attività prevalente nei seguenti settori:

1. fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
2. settore carboniero;
3. produzione e commercio di bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
4. fabbricazione e commercio di armi e munizioni; questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell’Unione europea;
5. case da gioco e imprese equivalenti;
6. settore informatico: ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da 1. a 5., b) il gioco d’azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici;
7. settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati (“OGM”).



AVVISO PUBBLICO

Fondo “Garanzie 2024”

PR FESR REGIONE UMBRIA 2021 -2027

Priorità 1 – Una regione più competitiva: Ricerca & innovazione

Obiettivo Specifico 1.3: Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione 1.3.3: Rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle PMI

INDICE

Articolo 1	Caratteristiche degli interventi di garanzia	Pag.	3
Articolo 2	Destinatari	Pag.	3
Articolo 3	Dotazione finanziaria e natura dell'Aiuto	Pag.	4
Articolo 4	Finalità	Pag.	5
Articolo 5	Modalità e termini di presentazione delle domande	Pag.	5
Articolo 6	Istruttoria di ammissibilità e valutazione economico-finanziaria	Pag.	8
Articolo 7	Rilascio della garanzia	Pag.	9
Articolo 8	Rinuncia, decadenza della garanzia e revoca dell'aiuto	Pag.	10
Articolo 9	Divieto di cumulo	Pag.	11
Articolo 10	Obblighi per i beneficiari	Pag.	11
Articolo 11	Controlli in loco	Pag.	12
Articolo 12	Informativa e tutela ai sensi della normativa sulla Privacy	Pag.	12
Articolo 13	Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	Pag.	13
Articolo 14	Disposizioni finali	Pag.	13
Appendice 1	Requisiti Generali di Ammissibilità	Pag.	16
Appendice 2	Glossario	Pag.	18
Appendice 3	Modifica del Beneficiario	Pag.	20
Appendice 4	Schema di presentazione dei dati di bilancio	Pag.	21
Appendice 5	Dettagli bilanci in forma abbreviata	Pag.	24
Appendice 6	Relazione aziendale illustrativa	Pag.	25
Appendice 7	Informativa Privacy	Pag.	27
Appendice 8	Settori esclusi	Pag.	31
Appendice 9	Principio DNSH	Pag.	33

Le Appendici sono parti integranti e sostanziali dell'Avviso.

Le parole nel testo con la lettera maiuscola e in Grassetto sono definite nell'Appendice n. 2

Articolo 1 – Caratteristiche degli interventi di garanzia

Il presente Avviso è emanato in attuazione del PR FESR Regione Umbria 2021-2027 (“PR”).

Con Delibera della Giunta regionale n. 754 del 1° agosto 2024, n. 787 del 7 agosto 2024, la Regione Umbria ha stabilito i criteri per l’istituzione del Fondo “Garanzie 2024”.

Il presente Avviso disciplina le modalità di accesso alle garanzie rilasciate a valere sul Fondo “Garanzie 2024”.

Il Fondo “Garanzie 2024” è affidato in gestione a Gepafin S.p.A. (di seguito anche “Gestore”).

Il Fondo “Garanzie 2024” è destinato a promuovere l’accesso al credito delle PMI operanti sul territorio della Regione Umbria mediante la concessione di garanzie con le seguenti modalità tecniche di intervento:

- importo minimo del finanziamento garantito: euro 20.000;
- importo massimo del finanziamento garantito: euro 1.500.000;
- durata minima del finanziamento garantito: 12 mesi;
- durata massima del finanziamento garantito: 120 mesi;
- percentuale massima di garanzia: 50% del credito vantato dall’istituto finanziatore;
- commissioni applicate per la concessione della garanzia: nessuna.

Sono ammissibili sia le garanzie concesse su operazioni finanziarie che prevedono il rimborso in un’unica soluzione sia le garanzie concesse su operazioni finanziarie con un piano di rimborso (rateale).

I finanziamenti garantiti devono avere una scadenza stabilita e certa desumibile dalla delibera bancaria di concessione e/o dall’atto di stipula/perfezionamento. Pertanto non sono ammissibili le garanzie su operazioni cosiddette a “revoca” che non abbiano una scadenza stabilita e certa.

I finanziamenti garantiti dovranno essere erogati/messi a disposizione delle imprese beneficiarie entro il 31 dicembre 2029.

Articolo 2 – Destinatari

Possono presentare domanda di concessione della garanzia a valere sul Fondo “Garanzie 2024” le PMI (Micro, piccole e medie imprese) che al momento della presentazione della domanda di concessione rispondano ai seguenti requisiti di ammissibilità:

- siano in possesso di un codice ISTAT attività prevalente non riferibile alle attività comprese nell’elenco di cui all’Appendice 8 “Settori esclusi”;
- risultino regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle Imprese;
- abbiano almeno un’unità locale ubicata nel territorio della regione Umbria da individuarsi quale sede di realizzazione dell’investimento/piano di sviluppo proposto. Tale sede deve essere regolarmente censita c/o la CCIAA, attiva e in possesso di un codice ATECO ammissibile;
- siano operative e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

- non abbiano insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari concessi con risorse della Regione Umbria o di società controllate dalla Regione Umbria;
- non siano controllanti di imprese o controllate da imprese che hanno insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari concessi con risorse della Regione Umbria o di società controllate dalla Regione Umbria;
- non siano controllate da persone fisiche o gruppi di persone fisiche che controllano o che controllavano, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda, imprese:
 - sottoposte a procedura concorsuale liquidatoriaoppure
 - che hanno insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari concessi con risorse della Regione Umbria o di società controllate dalla Regione Umbria.";
- siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori verificabile attraverso il DURC;
- siano in regola con i pagamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (morosità nei confronti della P.A.);
- sia rispettato il principio del DNSH ai sensi dell'Appendice 9 del presente Avviso;
- non presentino le caratteristiche di imprese in difficoltà ai sensi del Reg. (UE) 2014/651 così come modificato dal Reg. (UE) 2023/1315;
- non presentino esposizioni classificate come "sofferenze", ai sensi della disciplina bancaria, nelle segnalazioni di Centrale dei Rischi riferite agli ultimi 36 mesi disponibili alla data di presentazione della domanda di Finanziamento agevolato;
- non siano classificabili nella Fascia 5 del modello di rating del Fondo di Garanzia PMI L.662/96;
- siano in possesso dei requisiti generali di ammissibilità indicati nell'Appendice 1 al presente Avviso.

Inoltre ai fini della ammissibilità agli interventi di garanzia, il Gestore effettuerà una valutazione economico finanziaria del soggetto richiedente, secondo le disposizioni normative vigenti e nel rispetto delle norme imposte agli intermediari vigilati ex Art. 106 Testo Unico Bancario, comprensiva dell'analisi di adeguatezza dei flussi finanziari prospettici rispetto agli impegni futuri dell'impresa richiedente, inclusi quelli derivanti dal rimborso del Finanziamento garantito.

Il requisito dimensionale di PMI deve essere mantenuto fino alla data di concessione dell'intervento di garanzia.

I Richiedenti, con la presentazione della domanda, attestano mediante dichiarazione autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di possedere tutti i requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo 2.

Il rilascio della garanzia è in ogni caso subordinato all'accertamento che in concomitanza con l'invio della stessa alla banca finanziatrice:

- il Beneficiario sia in posizione di regolarità contributiva;
- non esistano segnalazioni a sofferenza nella Centrale dei Rischi del Beneficiario.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria e natura dell'aiuto

L'Avviso ha una dotazione di Euro 2.500.000 a valere sulle risorse destinate agli strumenti finanziari nell'ambito dell'Azione 1.3.3 del PR FESR Umbria 2021-2027, fatte salve eventuali ulteriori determinazioni della Giunta regionale.

Gli interventi di garanzia saranno concessi in regime "De minimis" ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023.

L'aiuto sarà calcolato secondo le indicazioni delle Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.

Articolo 4 – Finalità

Sono ammissibili le garanzie rilasciate su:

- a) finanziamenti per programmi d'investimento da realizzare o in corso di realizzazione alla data di presentazione della domanda di concessione della garanzia presentata dall'impresa beneficiaria;
- b) finanziamenti condizionati ad aumento di capitale sociale di importo almeno equivalente.
- c) finanziamenti per consolidamento di passività bancarie e rinegoziazione di prestiti bancari o leasing esistenti, con incremento della liquidità disponibile per l'impresa;
- d) finanziamenti per fabbisogni di capitale circolante.

Nel caso delle finalità di cui ai punti b), c) e d) la concessione degli interventi è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di un piano di sviluppo aziendale riferibile ad una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Umbria.

Nel caso della finalità di cui al punto b) dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- erogazione del finanziamento previa delibera e relativa sottoscrizione dei soci di un aumento di capitale sociale di importo almeno pari a quello del finanziamento;
- versamenti dei soci antecedenti o concomitanti con le scadenze delle rate previste dal finanziamento; l'importo complessivo dei versamenti dovrà essere almeno pari alla quota capitale delle rate;
- obbligo dell'impresa a non deliberare la distribuzione di utili qualora i versamenti previsti per l'aumento di capitale sociale non siano stati regolarmente effettuati;
- obbligo dell'impresa a non effettuare alcun rimborso di capitale sino alla integrale estinzione del finanziamento.

E' possibile che in sostituzione dell'aumento di capitale sociale vengano utilizzate altre forme di aumento dei mezzi propri, quale il finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale sociale, fermo restando il rispetto dei principi contenuti nelle condizioni sopra indicate.

Nel caso della finalità di cui al punto c) la garanzia verrà concessa a condizione che la Banca finanziatrice conceda all'impresa beneficiaria nuovi affidamenti per un importo complessivo superiore a quello della garanzia. I nuovi affidamenti dovranno essere effettivamente messi a disposizione dell'impresa beneficiaria e avere una durata complessiva non inferiore a 36 mesi, salvo rilevanti modifiche negative del merito creditizio dell'impresa.

Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di concessione delle garanzie a valere sul Fondo “Garanzie 2024” (di seguito anche Domanda/Domande) possono essere presentate esclusivamente tramite sportello online <https://bandi.gepafin.it>, accedendo alla pagina dedicata al Fondo.

Lo sportello online <https://bandi.gepafin.it> sarà accessibile per la compilazione e l'invio delle Domande a partire dalle ore 10 del 24 ottobre 2024 fino al totale impegno delle risorse disponibili e comunque non oltre il 31 dicembre 2029.

La concessione e il rilascio delle garanzie saranno in ogni caso subordinati alla preventiva stipula delle convenzioni fra il Gestore e gli istituti finanziatori, finalizzate alla regolamentazione dei reciproci rapporti riguardanti l'emissione e l'eventuale escussione della garanzia.

Ai fini della compilazione e inoltro della domanda di Finanziamento il richiedente dovrà disporre:

- delle credenziali SPID o CIE;
- di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, valido e funzionante;
- del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità.
- di una marca da bollo da € 16,00.

Al termine della corretta compilazione delle maschere il sistema genera la Domanda redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

La Domanda generata dal sistema deve essere sottoscritta con firma del Legale Rappresentante dell'impresa richiedente o da un delegato/procuratore.

A corredo della Domanda occorre inoltre caricare tramite lo sportello online:

- eventuale delega/procura del Legale Rappresentante dell'impresa richiedente che autorizza il presentatore a inoltrare la Domanda e assumere gli impegni derivanti La delega viene generata dallo sportello online al momento del primo accesso nel caso in cui ad accedere non sia il Legale Rappresentate. La delega/procura deve successivamente essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentate e caricata tramite lo sportello online;
- questionario Antiriciclaggio - Modello AR1 – DLgs 231/2007, firmato dal soggetto che presenta la Domanda, con allegata copia dei documenti d'identità in corso di validità dei titolari effettivi e del soggetto che presenta la Domanda; Per l'inoltro della autocertificazione sui Titolari Effettivi e la documentazione per le procedure antiriciclaggio - Modello AR1 – DLgs 231/2007 devono essere utilizzati i modelli disponibili sia nell'area pubblica nel sito di Gepafin www.gepafin.it , nella sezione dedicata al Fondo “Garanzie 2024” sia nell'area privata all'interno dello sportello online <https://bandi.gepafin.it/>.
- ultimo bilancio depositato o, nel caso in cui l'impresa richiedente non abbia l'obbligo di deposito del bilancio, schema di bilancio redatto conformemente allo schema di cui all'Appendice 4. Nel caso in cui il bilancio depositato sia in forma abbreviata dovranno essere forniti i dettagli di cui all'Appendice 5. Nel caso in cui l'impresa richiedente non abbia bilanci depositati e non abbia presentato un modello Unico, in quanto di recente costituzione, dovrà produrre un business-plan economico-finanziario almeno a quattro anni;
- relazione aziendale illustrativa redatta secondo il format indicato all'Appendice 6;
- rilevazione Centrale dei Rischi riferita agli ultimi 36 mesi disponibili alla data di presentazione della Domanda;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- per imprese appartenenti a gruppi: ultimo bilancio consolidato del gruppo o, qualora non presente, ultimo bilancio delle Società del gruppo rilevanti.

Con la presentazione della domanda il beneficiario sottoscrive anche:

- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, di cui all'Appendice 7 del presente Avviso, prendendone visione prima dell'accesso tramite SPID;
- la dichiarazione sui conflitti d'interessi e la clausola anti-pantouflage;
- l'autocertificazione sugli Aiuti "De Minimis" Reg. (UE) n. 2831/2023 ricevuti nel triennio precedente;
- di aver preso atto di quanto indicato all'Appendice 9 del presente Avviso relativamente all'applicazione del principio DNSH.

Successivamente alla sottoscrizione e invio della Domanda e degli allegati obbligatori, tramite sportello online <https://bandi.gepafin.it/>, il soggetto richiedente riceverà sia una notifica all'interno dell'area riservata dello sportello online sia una notifica all'indirizzo PEC del beneficiario. La notifica conterrà la conferma della protocollazione, il numero di protocollo assegnato e la data e l'ora di effettivo inoltro della Domanda.

Ai fini degli adempimenti fiscali previsti per la presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione, il soggetto richiedente dovrà inserire, nell'apposito campo del modulo di Domanda, il numero seriale della marca da bollo da € 16,00. L'impresa richiedente i benefici dovrà conservare una copia cartacea della Domanda di Finanziamento agevolato sulla quale dovrà essere apposta la marca da bollo, annullata. La Domanda dovrà essere conservata indipendentemente dall'esito, per almeno 5 anni successivi alla data di presentazione ed esibita a richiesta delle diverse autorità preposte. Il Gestore effettuerà un controllo sulle domande ricevute al fine di verificare che una stessa marca da bollo non sia stata utilizzata anche per altre finalità. Laddove si riscontrino irregolarità si provvederà ad effettuare le dovute segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.

Tenuto conto delle modalità di presentazione sopra descritte, la Domanda non sarà istruita qualora:

- sia redatta in maniera incompleta o sia mancante degli allegati obbligatori;
- sia priva della sottoscrizione e/o sia inviata secondo modalità non previste dall'Avviso.

Il Gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata qualora la stessa risulti incompleta o carente rispetto alle indicazioni e alle finalità del presente Avviso. In tal caso il richiedente è tenuto a integrare la documentazione inizialmente presentata entro il termine perentorio di 10 giorni e l'eventuale mancata integrazione richiesta entro il termine perentorio costituisce rinuncia alla Domanda di concessione della garanzia.

Con la sottoscrizione della Domanda il beneficiario rilascia le seguenti dichiarazioni:

- di essere consapevole che la presentazione della Domanda non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante nei confronti di Gepafin SpA e che, in caso di modifiche o integrazioni dell'Avviso pubblico, l'onere di apportare eventuali variazioni alla Domanda necessarie a renderla conforme è in capo al richiedente pena la non ammissibilità totale o parziale della Domanda;
- di essere consapevole che, anche a fronte dell'esito positivo della Domanda ed ammissione all'intervento di garanzia, il rilascio della stessa è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni, impegni e obblighi previsti dal presente Avviso e dalle norme applicabili e che il mancato rispetto delle condizioni, impegni ed obblighi da parte del beneficiario esonera Gepafin SpA da qualunque vincolo od obbligo relativo al rilascio della garanzia, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di sanzioni ed esclusioni;

- di essere consapevole e di accettare esplicitamente che la presentazione della Domanda non prefigura alcun diritto alla concessione dell'intervento di garanzia;
- di essere consapevole che Gepafin SpA, anche a seguito di indicazioni della Regione Umbria, nel rispetto del principio di collaborazione e di affidamento, può apportare modifiche all'Avviso nonché stabilire la proroga dei termini per la presentazione delle Domande:
 - per modifiche normative sopravvenute,
 - per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
 - per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della pubblicazione dell'Avviso o per il perseguimento dell'interesse pubblico e al fine di evitare danni al bilancio della Regione Umbria.

La Domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

Presentando la Domanda, il richiedente riconosce e accetta pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso e si assume ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dalla loro inosservanza.

Il richiedente assume l'impegno, pena l'esclusione o la revoca, in relazione al momento in cui se ne rileva il mancato rispetto, di comunicare tempestivamente al Gestore gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della Domanda e la data di concessione dell'intervento di garanzia, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

Articolo 6 – Istruttoria di ammissibilità e valutazione economico-finanziaria

La valutazione delle Domande sarà effettuata secondo una procedura di selezione di tipo valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 123/98, composta dalle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità
- valutazione economico-finanziaria.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda presentata tramite lo sportello online <https://bandi.gepafin.it/>;
- la completezza della domanda e della documentazione obbligatoria;
- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
- che l'impresa richiedente non sia classificabile nella Fascia 5 del modello di rating del Fondo di Garanzia PMI L.662/96;
- le ricadute del piano di sviluppo aziendale, presentato dall'impresa beneficiaria, sulla sede operativa ubicata nel territorio della Regione Umbria indicata nel modello di domanda (solo nel caso di Domanda presentata per una delle finalità di cui ai punti b), c) e d) del precedente Articolo 4).

In sede di istruttoria di ammissibilità verranno effettuati dal Gestore gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (Antiriciclaggio).

L'esito dell'istruttoria di ammissibilità verrà comunicato dal Gestore al richiedente, entro 30 giorni dalla data di ricezione della Domanda. Nei 30 giorni non sono conteggiati i giorni impiegati dal portale rating del Fondo di Garanzia PMI L. 662/96 per l'elaborazione della fascia di valutazione. Nel caso in cui venga richiesta un'integrazione della documentazione presentata, ai sensi del

precedente Articolo 5, il procedimento di istruttoria è sospeso fino al giorno successivo alla ricezione della documentazione integrativa.

L'esito dell'istruttoria di ammissibilità verrà comunicato dal Gestore al soggetto richiedente tramite notifica all'indirizzo PEC indicato in fase di registrazione all'interno dello sportello online.

I richiedenti che hanno presentato richieste di concessione di garanzia valutate non ammissibili potranno presentare ricorso al Gestore tramite modello disponibile nello sportello online <https://bandi.gepafin.it/> entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni successivi dalla data di ricezione della comunicazione dell'inammissibilità. Il Gestore comunicherà ai ricorrenti l'esito definitivo della valutazione di ammissibilità entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso.

Per tutte le richieste giudicate ammissibili, il Gestore effettuerà una valutazione economico-finanziaria del soggetto richiedente, secondo le disposizioni normative vigenti e nel rispetto delle norme imposte agli intermediari vigilati ex Art. 106 Testo Unico Bancario, comprensiva dell'analisi di adeguatezza dei flussi finanziari prospettici rispetto agli impegni futuri dell'impresa richiedente, inclusi quelli derivanti dal rimborso del finanziamento garantito.

La valutazione economico-finanziaria del soggetto richiedente sarà completata dal Gestore in modo da assicurare che il totale dei giorni impiegati per l'istruttoria di ammissibilità e dei giorni impiegati per la valutazione economico-finanziaria del soggetto richiedente, non superi complessivamente i 90 giorni. Nel caso in cui venga richiesta un'integrazione della documentazione presentata, ai sensi del precedente Articolo 6, il procedimento di valutazione è sospeso fino al giorno successivo alla ricezione della documentazione integrativa.

In caso di esito positivo della valutazione economico-finanziaria, il Gestore delibera l'accoglimento della Domanda e la concessione del dell'intervento di garanzia. In caso contrario il Gestore delibera il respingimento della Domanda.

L'esito della valutazione economico-finanziaria e il conseguente accoglimento o respingimento della Domanda verrà comunicato dal Gestore al richiedente, entro 5 giorni dal completamento della stessa, tramite mail all'indirizzo PEC del Beneficiario.

In caso di mancato accoglimento della Domanda di garanzia, l'impresa richiedente potrà presentare ricorso al Gestore tramite modello disponibile sia nel sito www.gepafin.it sia nello sportello online <https://bandi.gepafin.it/>, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni successivi dalla data di ricezione della comunicazione di respingimento. Il Gestore comunicherà ai ricorrenti l'esito del ricorso entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso.

Articolo 7 – Rilascio della garanzia

Per le Domande accolte, unitamente alla comunicazione di concessione dell'intervento di garanzia, il Gestore invia alla casella PEC del Beneficiario la richiesta di presentazione dei seguenti documenti:

- Documento Unico di Regolarità (DURC) contributiva in corso di validità;
- Ultima segnalazione della Centrale dei Rischi riferita agli ultimi 12 mesi.

Il Beneficiario dovrà produrre la documentazione sopra indicata entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui il beneficiario non risulti in possesso dei suddetti documenti dovrà:

- richiedere, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione inviata dal Gestore, il documento o i documenti non in suo possesso agli Enti competenti e trasmettere la ricevuta dell'avvenuta richiesta al Gestore; la data della ricevuta della richiesta farà fede per i controlli sul rispetto della tempistica;
- inviare i documenti al Gestore entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di rilascio degli stessi da parte degli Enti competenti.

Entro 20 giorni dalla ricezione dei documenti sopra indicati, dopo aver accertato:

- che il Beneficiario sia in posizione di regolarità contributiva;
- che non esistano segnalazioni a sofferenza nella Centrale dei Rischi del Beneficiario intervenute successivamente alla concessione del Finanziamento agevolato.

Il Gestore invia alla banca finanziatrice la lettera di garanzia, contenente tutti i termini deliberati in sede di concessione della garanzia.

Il mancato rispetto da parte del Beneficiario dei termini perentori indicati nel presente Articolo comporta la revoca dell'intervento di garanzia concesso.

I Beneficiari sono tenuti, a pena di revoca dell'aiuto concesso, al rispetto degli obblighi indicati nel presente Avviso.

In caso di modifica del Beneficiario si rinvia alla disciplina riportata in Appendice 3.

Articolo 8 – Rinuncia, decadenza della garanzia e revoca dell'aiuto

Il Beneficiario deve comunicare al Gestore, tramite la propria casella PEC, l'eventuale rinuncia al rilascio della garanzia concessa.

A pena di decadenza della garanzia:

- a) nel caso di operazioni finanziarie senza piano di ammortamento:
 - entro il termine di 4 mesi dalla data di delibera di concessione dell'intervento di garanzia, l'operazione finanziaria garantita deve essere messa a disposizione dalla Banca in misura pari o superiore al 25% del suo importo;
 - entro il termine di 6 mesi dalla data di delibera di concessione dell'intervento di garanzia, l'operazione finanziaria garantita deve essere messa a disposizione dalla Banca in misura pari al 100% del suo importo;
- b) nel caso di operazioni finanziarie con piano d'ammortamento:
 - entro 6 mesi dalla data di delibera di concessione dell'intervento di garanzia, l'operazione finanziaria garantita deve essere erogata dalla Banca in misura pari o superiore al 25% del suo importo;
 - entro il termine di 18 mesi dalla data di delibera di concessione dell'intervento di garanzia, l'operazione finanziaria garantita deve essere messa a disposizione dalla Banca in misura pari al 100% del suo importo;

L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza totale con perdita del beneficio e conseguente obbligo di restituzione dell'aiuto, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo, calcolato come indicato al precedente Art. 3, al verificarsi di uno o più casi di seguito indicati:

- a) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti;

- b) venir meno dei requisiti previsti all'articolo 2;
- c) accollo del finanziamento assistito dall'intervento di garanzia in capo a soggetto non in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa Beneficiaria per qualsiasi causa, comprese a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le procedure di scioglimento e liquidazione volontaria, di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, di liquidazione giudiziale e di ogni altra procedura concorsuale liquidatoria prevista dal Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza ex D. Lgs. 14/2019 e s.m.i., nonché da altre leggi speciali;
- d) gravi inadempimenti del Beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente Avviso e in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda.

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui sopra, il Gestore avvia un contraddittorio con il Beneficiario.

Qualora in esito a tale contraddittorio il Gestore ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato la revoca totale dell'aiuto concesso.

Sulle somme che dovranno essere restituite dal Beneficiario a titolo di aiuto ricevuto, verranno calcolati interessi di recupero al Tasso di Riferimento Comunitario di volta in volta vigente maggiorato di un punto percentuale.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali. Successivamente alla revoca dell'aiuto concesso il Gestore trasmette ai destinatari il provvedimento di revoca e la conseguente ingiunzione di pagamento.

L'ingiunzione di pagamento costituisce in capo al Gestore il diritto ad esigere l'immediato pagamento delle somme dovute dal Beneficiario inadempiente. Per le attività di recupero il Gestore può avvalersi del supporto di appositi Enti di riscossione.

Articolo 9 – Divieto di cumulo

Il Finanziamento assistito dagli interventi del Fondo "Garanzie 2024" può essere assistito anche da altre forme di garanzia / controgaranzia pubblica, nel rispetto dei massimali previsti dalle disposizioni vigenti in materia di garanzie pubbliche.

L'intervento del Fondo "Garanzie 2024" non può essere concesso nel caso in cui, per le medesime spese ammissibili, siano già concessi contributi a fondo perduto o aiuti mediante strumenti finanziari.

Si applicano in ogni caso le regole previste in materia di cumulo degli aiuti concessi in regime "De Minimis", ai sensi dell'Art. 5 del Regolamento (UE) n. 2023/2831.

Articolo 10 – Obblighi per i beneficiari

L'impresa beneficiaria dovrà:

1. rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
2. comunicare, in relazione all'intervento richiesto, i dati previsti dal sistema di monitoraggio e controllo del PR FESR Umbria 2021-2027;
3. curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al finanziamento garantito e renderla accessibile senza limitazioni al controllo e ispezioni ai

funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie e dal Gestore. Ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili su richiesta della Commissione e della Corte dei conti europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. La data di decorrenza di tale termine sarà comunicata al beneficiario. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea;

4. adempiere agli obblighi di informazione di sua competenza di cui agli articoli 46,47 e 50 e dell'Allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060, nelle "LINEE GUIDA PER I BENEFICIARI FINALI FESR 2021-2027" pubblicate nel sito della Regione Umbria (<https://www.regione.umbria.it/comunicazione>).

L'impresa beneficiaria è tenuta inoltre al rispetto degli obblighi previsti dal Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, al capo II "Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali".

Articolo 11 – Controlli in loco

Gli interventi di garanzia concessi saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti dal Gestore ai sensi dell'art. 74 del Reg. (CE) n. 2021/1060 e dall'U.E. ed effettuati da funzionari eventualmente coadiuvati da esperti di volta in volta individuati a seconda del tipo di progetto interessato. Tali controlli potranno essere effettuati, sia a supporto dell'attività istruttoria, o successivamente alle fasi di concessione e di rilascio degli interventi di garanzia, con modalità che verranno per tempo comunicate. Saranno effettuati sia su base campionaria, sia per casi specifici, previa idonea e tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.

I controlli effettuati successivamente al rilascio degli interventi di garanzia potranno essere effettuati su base campionaria dal Gestore ai sensi degli artt. 74, 77 e seguenti del Reg. (CE) n. 2021/1060 o disposti dalla Regione Umbria, dai servizi della Commissione U.E o dalla Corte dei Conti Europea e saranno principalmente finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi indicati nel presente Avviso Pubblico.

Ulteriori controlli possono essere disposti a discrezione anche dalla Guardia di Finanza territoriale nell'ambito dei controlli obbligatori sull'utilizzo dei Fondi strutturali.

Articolo 12 – Informativa e tutela ai sensi della normativa sulla Privacy

Il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per scopi istituzionali.

Gli interessati potranno prendere visione delle informative specifiche sul trattamento dei dati pubblicate sullo sportello online <https://bandi.gepafin.it/>.

Il titolare del trattamento dei dati è Gepafin S.p.A. individuato quale "Soggetto gestore".

L'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti dei titolari del trattamento in ogni momento, rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) scrivendo al seguente indirizzo: Gepafin S.p.A., Via Campo di Marte n. 9, 06132 Perugia, o inviando un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica rpd@gepafin.it.

Previo rilascio di esplicito consenso da parte degli interessati, così come previsto dal Regolamento UE 2016/679, "GDPR", il trattamento di tali dati potrà avvenire anche ai fini della

realizzazione di campagne pubblicitarie aventi ad oggetto gli esiti del bando attraverso la pubblicazione dei dati in riviste di settore divulgative. Si precisa che il mancato rilascio dello stesso non avrà conseguenze negative ai fini della domanda di partecipazione e della sua valutazione.

I suddetti utilizzi avvengono nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Articolo 13 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Gepafin S.p.A.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e rivolgendosi a Gepafin S.p.A. all'indirizzo PEC bandi.gepafin@legalmail.

Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste a Gepafin S.p.A. inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@gepafin.it.

Articolo 14 – Disposizioni finali

Il mancato rispetto dei Termini Perentori indicati nel presente Avviso comporteranno l'inammissibilità della Domanda di concessione dell'intervento di garanzia e/o la revoca dell'aiuto concesso.

In riferimento agli adempimenti obbligatori relativi al Registro Nazionale Aiuti (RNA) il Gestore è esonerato da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato rispetto dei tempi del procedimento di concessione e di rilascio degli interventi di garanzia, che dovesse derivare da malfunzionamenti della piattaforma ovvero da inadempimenti o ritardi di attuazione imputabili ad altre strutture regionali o nazionali.

Ai fini del presente Avviso tutte le comunicazioni fra il Gestore e i Destinatari verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Eventuali utility (es. alert, ticketing, ecc...) messe a disposizione dei Destinatari nello sportello online <https://bandi.gepafin.it/> saranno da considerarsi quale servizio aggiuntivo messo a disposizione dal Gestore a favore delle imprese, non sostitutivo delle comunicazioni PEC.

Qualora vengano rilasciate funzionalità aggiuntive dello sportello online <https://bandi.gepafin.it/> ne verrà data comunicazione ai Destinatari/Beneficiari, tramite pubblicazione nel sito www.gepafin.it.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Avviso, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute successivamente alla pubblicazione del presente Avviso. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BUR Umbria le modifiche intervenute e comunica le eventuali modalità per l'integrazione delle domande.

È garantito comunque il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02) e s.m.i. e della "Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (2016/C 269/01) e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali tempo per tempo vigenti.

Il Gestore si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

APPENDICI

Appendice n. 1 – Requisiti Generali di Ammissibilità

1. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non avere in corso procedure di scioglimento e liquidazione volontaria, di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, di liquidazione giudiziale e di ogni altra procedura concorsuale liquidatoria prevista dal Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza ex D. Lgs. 14/2019 e s.m.i., nonché da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per l'apertura di tali procedure a proprio carico;
2. non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
3. non essere soggetto e non avere amministratori soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4. non aver riportato e non avere amministratori che abbiano riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452 terdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Tale requisito sarà oggetto di apposita comunicazione all'autorità preposta e potrà essere attestato ai sensi dell'articolo 89 del medesimo decreto mediante dichiarazione autocertificata ai sensi del DPR 445/2000. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore

tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con quattro o meno soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

L'esclusione si applica nel caso in cui la sentenza o il decreto riguardi una persona fisica che sia cessata da una delle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, o riguardino una persona fisica che abbia una delle suddette cariche nella persona giuridica che è socio di maggioranza in caso di società con quattro o meno soci.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

5. non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
6. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007];
7. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
8. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente;
9. non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
10. non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
11. non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
12. non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune, avendo restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto ("Clausola Deggendorf").

Appendice n. 2 – Glossario

Ferma la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, in particolare ai Regolamenti applicabili per il periodo 2021-2027, alle disposizioni sugli aiuti di Stato e al procedimento amministrativo nonché al PR Umbria, al presente Avviso si applicano le definizioni di seguito indicate:

- a. «**PR**» Programma Regionale;
- b. «**BUR Umbria**» Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
- c. «**Beneficiario**» il soggetto giuridico che beneficia del Finanziamento agevolato;
- d. «**Intervento di garanzia**» la garanzia concessa al soggetto Beneficiario ai sensi del presente Avviso;
- e. «**Legale Rappresentante**» i soggetti che hanno il potere di rappresentare la società nei rapporti con terzi. Nel caso dei soggetti iscritti al Registro delle Imprese è la o le persone che ivi risultano dotate di tali poteri, compreso il titolare di Ditta Individuale;
- f. «**Impresa**» ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
- g. «**Piccole imprese**» le imprese che occupano meno di 50 persone e hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. In caso di Imprese non definibili come Imprese Autonome, il possesso dei parametri dimensionali è verificato sommando i dati delle Imprese collegate e, pro quota, delle Imprese associate;
- h. «**Micro imprese**» le imprese che occupano meno di 10 persone e hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro. In caso di Imprese non definibili come Imprese Autonome, il possesso dei parametri dimensionali è verificato sommando i dati delle Imprese collegate e, pro quota, delle Imprese associate;
- i. «**Impresa Autonoma**» qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa Collegata ai sensi dell'Allegato I al RGE;
- j. «**Imprese Associate**» in conformità all'allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle);
- k. «**Imprese Collegate**» in conformità all'allegato I al RGE, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano l'insieme di imprese definite Impresa Unica ed inoltre le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considerano operare sullo «**stesso mercato rilevante**» le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su «**mercati contigui**» le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due);

- l. «**Impresa in Difficoltà**» in conformità al comma 18 dell'art. 2 del RGE e fatte salvo le precisazioni ivi previste, sono le PMI che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
 - nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- m. «**Disciplina Antiriciclaggio**» D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- n. «**Titolo di disponibilità**» qualsiasi titolo, la cui durata non sia inferiore alla durata del Progetto, di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile con immissione nel possesso/detenzione. Alla data in cui è richiesto dall'Avviso il possesso del Titolo di disponibilità, il relativo atto o contratto deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro;
- o. «**Disciplina Privacy**»: il Reg. (UE) 2016/679 e ss.mm.ii in materia di protezione dei dati personali («GDPR») e il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018);

Appendice n. 3 – Modifica del Beneficiario

La variazione della titolarità del finanziamento assistito dall'intervento di garanzia dal soggetto beneficiario iniziale ad altro soggetto, deve essere comunicata tramite lo sportello online <https://bandi.gepafin.it/>, al Gestore entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata comunicazione entro il termine suddetto impedisce la liberazione del soggetto beneficiario iniziale. La comunicazione dovrà essere corredata da:

- eventuale atto di accollo del finanziamento assistito dall'intervento di garanzia o altro atto che comporti la variazione della titolarità del finanziamento garantito;
- dichiarazione della Banca relativa all'intervenuta variazione della titolarità del finanziamento garantito;

Il Gestore, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi in capo al nuovo soggetto beneficiario, conferma l'intervento di garanzia, in capo al nuovo soggetto beneficiario, con idoneo provvedimento.

Qualora la modifica del Beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dall'avviso da parte del nuovo intestatario del finanziamento garantito, il Gestore dispone la revoca dell'aiuto concesso.

Appendice n. 4 – Schema di presentazione dei dati di bilancio

Schema di bilancio da allegare alla domanda di Finanziamento agevolato da parte delle imprese senza obbligo di deposito del bilancio presso la CCIAA

ATTIVO

	Esercizio	2023	2022
A	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B	IMMOBILIZZAZIONI		
	Immobilizzazioni immateriali		
	Immobilizzazioni materiali		
	Immobilizzazioni finanziarie		
	Totale immobilizzazioni (B)		
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
	Rimanenze		
	Crediti		
	- entro l'esercizio successivo		
	- di cui crediti commerciali		
	- di cui altri crediti		
	- oltre esercizio successivo		
	- imposte anticipate		
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
	Disponibilità liquide		
	Totale attivo circolante (C)		
D	RATEI E RISCONTI		
	TOTALE ATTIVO		

PASSIVO

	Esercizio	2023	2022
A	PATRIMONIO NETTO		
	Capitale sociale		
	Riserva sovrapprezzo azioni		
	Riserve di rivalutazioni		
	Riserva legale		
	Riserve statutarie		
	Riserva per azioni proprie in portafoglio		
	Altre riserve		
	- riserva straordinaria		
	- riserva versamenti c/capitale		
	Utili (perdite) portati a nuovo		
	Utile (perdita) dell'esercizio		
	Totale patrimonio netto (A)		
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO		
D	DEBITI		
	entro l'esercizio successivo		
	- di cui debiti finanziari		
	- di cui debiti commerciali		
	- di cui altri debiti		
	oltre l'esercizio successivo		
	- di cui debiti finanziari		
	- di cui altri debiti		
	Totale debiti (D)		
E	RATEI E RISCONTI		
	TOTALE PASSIVO		

CONTO ECONOMICO

	Esercizio	2023	2022
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
	Variazione delle rimanenze di prodotti finiti		
	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
	Altri ricavi e proventi		
	- di cui proventi straordinari		
A	Valore della produzione		
	Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
	Acquisto di servizi		
	Variazione delle rimanenze di materie prime e merci		
	Godimento di beni di terzi		
	Personale		
	Accantonamenti		
	Ammortamenti		
	Oneri diversi di gestione		
	- di cui oneri straordinari		
B	Costi della produzione		
	Risultato operativo (A - B)		
	Proventi finanziari		
	Interessi e oneri finanziari		
	C) Proventi e oneri finanziari		
	Rivalutazioni di attività finanziarie		
	Svalutazioni di attività finanziarie		
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)		
	Imposte sul reddito d'esercizio		
	Utile netto (perdita) d'esercizio		

Appendice n. 5 – Dettagli bilanci in forma abbreviata

	Crediti entro l'esercizio successivo		
	- di cui crediti commerciali		
	- di cui altri crediti		

	Debiti entro l'esercizio successivo		
	- di cui debiti finanziari		
	- di cui debiti commerciali		
	- di cui altri debiti		

	Debiti oltre l'esercizio successivo		
	- di cui debiti finanziari		
	- di cui altri debiti		

	Altri ricavi e proventi		
	- di cui proventi straordinari		

	Oneri diversi di gestione		
	- di cui oneri straordinari		

Appendice n. 6 – Relazione aziendale illustrativa

Dati anagrafici

Ditta / Ragione sociale / Denominazione	
Codice fiscale / Partita Iva	

Notizie generali: costituzione, principali accadimenti, esperienza soci, organigramma del gruppo, progetti

.....

.....

.....

Settore e prodotti: attività, produzioni proprie o c/terzi, marchi propri, quote di mercato

.....

.....

.....

Ripartizione del fatturato anno _____ per principali prodotti / clienti

(Importi in migliaia di euro)

Prodotto	Cliente	Sede cliente	Fatturato	% su tot. Fatturato

Mercato e concorrenza: volumi, andamento e prospettive del mercato, principali concorrenti

.....

.....

.....

Fatturato previsto

(Importi in migliaia di euro)

Anno	2024	2025	2026	2027

Note sulle previsioni di fatturato indicate

.....

Affidamenti bancari a medio-lungo termine (mutui, leasing o altre forme di finanziamento) al

(importi in migliaia di euro)

Istituto	Forma tecnica	Importo originario	Importo residuo	Importo arretrato	Importo rate annue	Ultima scadenza	Garanzie

Appendice n. 7 – Informativa Privacy

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO SULL'USO DEI SUOI DATI PERSONALI DA PARTE DI GEPAFIN

Gepafin Spa, con sede legale in Via Campo di Marte, 9 - 06124 Perugia, (PG) (di seguito anche "Gepafin" o il "Titolare") pone, da sempre, particolare attenzione al rispetto degli obblighi di protezione dei dati personali nei confronti della propria clientela e adotta nelle proprie attività ogni misura necessaria alla protezione dei dati relativi ai rapporti.

Come prevede la normativa sulla protezione dei dati personali¹, desideriamo fornirLe alcune informazioni su come Gepafin utilizza i Suoi dati personali nella gestione delle operazioni e dei servizi richiesti da Lei o dall'ente che Lei rappresenta.

La invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni, disponibili presso la nostra sede e anche sul nostro sito internet www.gepafin.it, prima di firmare l'allegato modulo di consenso e di barrare le ulteriori opzioni di consenso in esso riportate.

Dati di contatto del Titolare del trattamento:

Gepafin Spa, Via Campo di Marte, 9 - 06124 Perugia

Tel. 0755059811, Fax 0755005156, e-mail: info@gepafin.it, pec: gepafinspa@legalmail.it

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD): rpd@gepafin.it - tel. 0755059842.

Fonte da cui hanno origine i dati²

I suoi dati sono stati raccolti presso _____

Attività necessarie per la gestione del rapporto con la Gepafin

Per l'attivazione e gestione dei servizi e prodotti offerti da Gepafin è necessario e, in alcuni casi obbligatorio per legge³, raccogliere ed utilizzare alcuni dati personali del cliente o di persone a lui collegate (familiari, soci, garanti, ecc.) senza necessità di acquisire il consenso dell'interessato. In assenza di tali dati Gepafin non sarebbe in grado di fornire le prestazioni e i servizi richiesti.

Tali dati possono essere forniti, al momento dell'instaurazione del rapporto, della richiesta di un servizio o nel corso del rapporto, dal cliente o anche da altri soggetti⁴ e sono trattati da Gepafin per la gestione dei rapporti.

Per i predetti servizi, di regola, Gepafin non tratta categorie particolari di dati personali (dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona). Tuttavia, non è escluso che specifiche operazioni effettuate dalla clientela, possano determinare un'occasionale conoscenza di informazioni idonee a rivelare tali eventuali dati, che saranno necessariamente utilizzati solo per l'esecuzione di quanto richiesto dal cliente. Per il loro trattamento, inoltre, la normativa sulla protezione dei dati personali richiede comunque una manifestazione di consenso esplicito da parte dell'interessato.

Nell'ambito delle suddette attività, i dati personali possono essere conosciuti dal personale incaricato di Gepafin (dipendenti e collaboratori, amministratori, sindaci), in relazione alle funzioni svolte, mediante strumenti anche informatici e telematici, e con modalità e logiche di organizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati strettamente correlate agli specifici servizi ed operazioni

¹ Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 CE.

² Da utilizzare solo se i dati non sono stati raccolti presso l'interessato, ma tramite terzi.

³ Come, ad esempio, gli obblighi di identificazione della clientela e di registrazione dei relativi dati ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto finanziario al terrorismo (incluse le eventuali segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) e di accertamenti fiscali (anche per le comunicazioni all'anagrafe dei rapporti con gli operatori finanziari presso l'Agenzia delle Entrate), nonché gli adempimenti previsti dalla legge sull'usura, ecc. Si informa inoltre che, per la prevenzione delle frodi, e in particolare per la prevenzione del furto d'identità, i dati personali possono essere comunicati ad un Archivio Centrale Informatizzato – di cui è titolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e la cui gestione è affidata alla Consap – collegato alle banche dati di alcuni organismi pubblici (Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Interno, Ministero dei Trasporti, Inps, Inail) per la verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono l'attivazione dei servizi finanziari, nonché per la prevenzione del rischio di frodi e per il contrasto alle frodi subite.

⁴ Altri soggetti che, ad esempio, effettuano operazioni che riguardano il cliente o che, per soddisfare una sua richiesta (ad es. per un finanziamento), forniscono a Gepafin informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc.

richiesti. In base al tipo di operazione o servizio richiesti, i dati potranno essere eventualmente conosciuti anche dal personale incaricato dai responsabili del trattamento designati⁵ da Gepafin.

All'interno della società i dati saranno trattati per le suddette finalità dai soggetti designati quali persone autorizzate al trattamento e appositamente istruite; i vostri dati, inoltre, potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:

- a) enti, professionisti, società o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili, e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito;
- b) pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali;
- c) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell'attività della nostra azienda, in relazione all'assolvimento delle obbligazioni contrattuali assunte nei vostri confronti;
- d) enti, professionisti, società da noi incaricate alla rilevazione della qualità dei servizi erogati dalla Società.

Per lo svolgimento della sua attività Gepafin si avvale dell'ausilio di società o professionisti (*designati Responsabili del trattamento*) che possono trattare i dati dell'interessato nell'ambito di attività di revisione contabile e lavorazioni necessarie per l'esecuzione di quanto previsto dai contratti con la clientela, il controllo delle frodi, nonché attività di controllo interno (anche *internal audit*) e di consulenza.

A seconda dell'operazione o servizio, i dati personali possono essere comunicati da Gepafin a banche, istituti ed intermediari finanziari, enti interbancari e trattati da questi soggetti per le attività necessarie all'esecuzione di disposizioni o transazioni bancarie e finanziarie. I dati possono essere trattati anche da società specializzate a cui la Gepafin affida compiti di natura tecnica ed organizzativa necessari per la gestione dei rapporti con la clientela, come i gestori di servizi informatici, servizi di postalizzazione e archiviazione documentale, servizi di consulenza, servizi di controllo...⁵. Gepafin non trasferisce i dati personali fuori dall'Unione Europea.

Finalità del trattamento

I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:

1. per la gestione dei rapporti finanziari e commerciali verso l'interessato o verso organizzazioni che l'interessato rappresenta nell'ambito dei suoi incarichi, la compilazione di liste anagrafiche, la tenuta della contabilità clienti/fornitori, la fatturazione, l'adempimento dei connessi obblighi di legge (ad es. obblighi di identificazione della clientela e di registrazione dei relativi dati ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto di finanziamento al terrorismo, incluse le eventuali segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia, nonché gli adempimenti previsti dalla legge sull'usura).
2. per finalità esclusivamente interne di statistica e ricerca di mercato, ai fini di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta da GEPAFIN, eseguite tramite un questionario. L'acquisizione e l'utilizzo dei dati personali per le predette finalità sono facoltativi, non incidendo sul corretto svolgimento del rapporto. L'interessato selezionando le apposite caselle, al termine dell'informativa, può scegliere liberamente se rilasciare o rifiutare il consenso a Gepafin per le ulteriori finalità di trattamento dei Suoi dati sopra indicati.

Ai fini dell'indicato trattamento Gepafin non tratta dati personali contenuti in Sistemi informativi creditizi gestiti da soggetti privati al fine di valutare la Sua affidabilità. Tuttavia non è escluso che nell'ambito della propria attività Gepafin possa avere un'occasionale conoscenza di informazioni idonee a rivelare tali eventuali dati, comunicategli dalle Banche nell'ambito dell'istruttoria della pratica.

Base giuridica del trattamento dei dati personali

1. La base giuridica dei trattamenti per le finalità di cui al precedente punto 1 è costituita dall'art. 6, par. 1 lettera c) del RGPD ("il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento"). In particolare: la normativa che regola l'affidamento diretto a Gepafin Spa della gestione degli strumenti finanziari da parte della Regione Umbria, il Decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - T.U.B.) e il Decreto legislativo n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio.
2. La base giuridica dei trattamenti per le finalità di cui al precedente punto 2 è costituita dall'art. 6, par. 1 lettera a) del RGPD ("*l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità*").
3. La base giuridica dei trattamenti dei dati particolari (limitatamente ai dati eventualmente presenti nel modello 730/Certificazione Unica per la parte relativa alla destinazione dell'8 per mille del gettito Irpef, della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), dell'eventuale scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef.) è costituita dall'art. 6, par. 1 lettera a) del RGPD ("*l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità*").

⁵ Nell'ambito del presente documento per "*designazione del responsabile*" si intende l'atto giuridico che disciplina il trattamento dei dati svolti dal responsabile per conto del Titolare, ai sensi dell'art.28 del RGPD.

⁶ Questi soggetti e società sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione di "responsabile" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Categorie di dati personali

I dati personali che saranno trattati nel caso gli stessi non siano stati ottenuti presso l'interessato sono:

4. Dati identificativi e di contatto;
5. Dati patrimoniali;
6. Dati particolari - limitatamente ai dati eventualmente presenti nel modello 730/Certificazione Unica per la parte relativa alla destinazione dell'8 per mille del gettito Irpef, della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), dell'eventuale scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef.

Modalità di trattamento

Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti informatici, telematici e manuali (cartacei) nell'osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni previste dalla legge; in particolare si fa presente che il trattamento dei dati avverrà comunque per mezzo di strumenti e/o modalità atte ad assicurare l'osservanza delle misure di sicurezza previste e sarà svolto da personale appositamente istruito.

Si chiede quindi all'interessato di firmare il modulo allegato per dichiarare di aver ricevuto l'informativa e rilasciare il consenso al trattamento dei Suoi dati per le finalità ivi indicate.

Attività ulteriori per lo sviluppo e la vendita dei prodotti e servizi di Gepafin

Per migliorare la qualità dei servizi e fornire aggiornamenti sui nuovi prodotti e servizi, Gepafin può avere l'esigenza di utilizzare i dati personali del cliente, salvo sua diversa indicazione, nell'ambito di attività funzionali alla gestione dei rapporti bancari e per finalità ulteriori relative alla promozione o vendita dei servizi bancari, eventualmente anche dopo la fine dei rapporti. In particolare, i dati possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale riguardanti prodotti e servizi della Gepafin, mediante modalità di contatto automatizzate (come posta elettronica) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore);

- elaborazione, in forma elettronica, dei dati relativi ai rapporti e servizi per l'analisi di comportamenti e preferenze del cliente da utilizzare a scopo commerciale per la individuazione ed offerta di prodotti e servizi di suo interesse;

- comunicazione di dati ad altre società in ambito bancario e finanziario, al fine di consentire a queste ultime di utilizzarli autonomamente per invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale riguardanti loro prodotti e servizi mediante le modalità automatizzate e tradizionali di comunicazione sopra indicate.

Per tali finalità, la Gepafin può inoltre avvalersi della collaborazione di soggetti esterni e società specializzate di propria fiducia, che, in qualità di Responsabili, possono trattare alcuni dati della clientela nell'ambito delle attività affidate dalla Gepafin ed eseguire ricerche, sondaggi ed indagini di mercato, anche per rilevare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi, mediante interviste, questionari, ecc.

L'acquisizione e l'utilizzo dei dati personali per le predette finalità sono facoltativi, non incidendo sul corretto svolgimento dei rapporti e servizi richiesti, ma servendo a migliorarli e ad aggiornare l'interessato su prodotti, servizi ed offerte di possibile interesse.

L'interessato, barrando le apposite caselle nell'allegato modulo, può scegliere liberamente se rilasciare o rifiutare il consenso alla Gepafin per le ulteriori finalità di trattamento dei Suoi dati sopra indicate.

I diritti dell'interessato

La normativa sulla protezione dei dati personali stabilisce per l'interessato alcuni diritti relativamente all'uso dei dati che lo riguardano⁶.

In particolare, l'interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti da Gepafin, da dove provengono, come e da chi vengono utilizzati.

L'interessato ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. L'interessato ha anche il diritto di revocare il consenso al trattamento senza che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti antecedenti alla revoca basati sul consenso precedentemente prestato.

L'interessato ha, inoltre, diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i propri dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare. In tali casi il cliente, se tecnicamente possibile, ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati.

⁶ Capo III Regolamento UE 2016/679.

Tali diritti possono essere esercitati dal cliente direttamente nei confronti di Gepafin, Titolare del trattamento, rivolgendo le eventuali richieste all'indirizzo sopraindicato.

Resta fermo che l'interessato potrà contattare il RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei propri diritti.

L'interessato ha inoltre il diritto proporre reclamo (nel caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento) a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. L'autorità di controllo in Italia è il Garante per la protezione dei dati personali.

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui Gepafin può stabilire l'ammontare dell'eventuale contributo spese da richiedere.

Periodo di conservazione dei dati personali

Gepafin conserva, di regola, i dati inerenti i rapporti con la clientela per un periodo di dieci anni dall'estinzione del rapporto, salvo che sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio nel caso di contenzioso o per adempiere ad un obbligo di legge) che potrebbe essere inferiore o superiore a detto termine; in tali casi, i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.

Appendice n. 8 –Settori esclusi

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) ad imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- f) subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, se un'impresa operante in uno dei settori di cui alle sopra citate lettere a), b), c) o d) opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 o svolge anche attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023, tale Regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto Regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'Allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1379/2013;
- b) «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- c) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- d) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
- e) «prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n.1379/2013;
- f) «produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: l'intera serie di operazioni connesse alla pesca, all'allevamento o alla coltivazione di organismi acquatici, nonché le attività svolte in azienda o a bordo, necessarie per preparare un animale o una pianta alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o trasformatori;

g) «trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: l'intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate dopo lo sbarco o durante la raccolta nel caso dell'acquacoltura, che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione.

Sono altresì escluse le imprese che svolgono attività prevalente nei seguenti settori:

1. fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
2. settore carboniero;
3. produzione e commercio di bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
4. fabbricazione e commercio di armi e munizioni; questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'Unione europea;
5. case da gioco e imprese equivalenti;
6. settore informatico: ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da 1. a 5., b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici;
7. settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati ("OGM").

Appendice n. 9 – Principio DNSH

Il principio del "non arrecare un danno significativo" si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.

Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell'articolo 9 del Regolamento):

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi e sono state integrate anche con:
 - energia;
 - paesaggio e beni culturali;
 - elettromagnetismo;
 - rumore;
 - popolazione e qualità della vita.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

La Regione Umbria nell'attuazione del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.

Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).

Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi finanziati dall'Azione 1.3.3 sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.

CRISTINA CLEMENTI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
